



Prot.9933/p/cv

Roma, 2 novembre 2020

A tutte le Casse
Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 748

Oggetto: FAQ_Fondo Prepensionamento - Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento

Facendo seguito alla Comunicazione CNCE n. 742 del 9 ottobre scorso, alla luce di quesiti pervenuti dal territorio, si allegano alla presente alcune FAQ relative al Fondo Prepensionamento.

Nel rimanere a disposizione per i chiarimenti del caso, si inviano cordiali saluti.

Il vicepresidente
Antonio Di Franco

Il Presidente
Carlo Trestini

FAQ_Fondo Prepensionamenti

1)	<i>D. Quali sono gli importi della prestazione di “integrazione al reddito”?</i>
	<i>R.</i> Gli importi della prestazione di integrazione al reddito sono equiparati al massimale netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta di prepensionamento. (cfr. COM. CNCE n. 742/2020 – schede di approfondimento punto. 1)
2)	<i>D. Ai fini della prestazione di integrazione al reddito, le tabelle di riferimento per gli importi dei massimali mensili netti previsti per la CIGO in vigore alla data della richiesta di prepensionamento, sono quelle previste dall’INPS?</i>
	<i>R.</i> Sì, l’Inps annualmente, entro i primi mesi dell’anno, pubblica una circolare contenente le tabelle di riferimento (cfr. da ultimo circolare INPS n. 20 del 10 febbraio 2020)
3)	<i>D. Da dove si evincono gli importi della prestazione contributiva che deve erogare la Cassa?</i>
	<i>R.</i> Gli importi si evincono dai bollettini Inps. Sarà, infatti, cura del lavoratore interessato presentare domanda per l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari o attraverso il servizio dedicato on line dell’INPS o, in alternativa, presso gli enti di patronato. A seguito dell’accoglimento della domanda il lavoratore potrà ottenere gli avvisi di pagamento trimestrali (bollettini) in formato PDF, recanti la somma da versare a titolo di contribuzione volontaria, necessari per ottenere il rimborso dalla Cassa.
4)	<i>D. Quali sono le modalità per l’erogazione della prestazione contributiva?</i>
	<i>R.</i> La prestazione contributiva viene sempre anticipata dalla Cassa al lavoratore affinché quest’ultimo possa versare i contributi volontari. Per la prima erogazione il lavoratore dovrà presentare l’avviso di pagamento trimestrale rilasciato dall’INPS, con l’importo da versare che sarà anticipato dalla Cassa. Per le erogazioni successive alla prima rata, il lavoratore dovrà di volta in volta presentare il bollettino INPS trimestrale, attestante l’avvenuto pagamento della rata precedente.

5)	D. Con quali cadenze vengono erogate le prestazioni, mensilmente o trimestralmente?
	R. La prestazione di integrazione al reddito sarà erogata dalla Cassa mensilmente. La prestazione contributiva sarà erogata dalla Cassa trimestralmente.
6)	D. La Cassa competente a ricevere la richiesta come deve calcolare il requisito del montante contributivo complessivo di 2100 ore APE ai fini del diritto al prepensionamento?
	R. La Cassa, ai fini del calcolo delle 2100, deve tener conto dei 24 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, andando a ritroso, laddove in tale intervallo vi siano periodi di cassa integrazione, <i>fino a un totale di 30 mesi di cassa nel quinquennio mobile</i> . Laddove il lavoratore non raggiunga le 2100 ore presso la Cassa competente a ricevere la richiesta, ai fini del suddetto calcolo, la Cassa dovrà verificare, attraverso al Banca dati APE, le ulteriori Casse ove è risultato iscritto negli ultimi anni il lavoratore, per poter procedere alla certificazione delle 2100 ore.
7)	D. Nel caso in cui l'impresa non abbia provveduto a versare la contribuzione dovuta e pertanto utile al raggiungimento del requisito delle 2100 ore (di montante contributivo APE) la domanda del lavoratore viene automaticamente scartata?
	R. No. La domanda viene sospesa in attesa della regolarizzazione dell'impresa. In particolare la Cassa procederà immediatamente al recupero di quanto dovuto ai fini della copertura del montante contributivo e, solo in caso di regolarizzazione dell'impresa, anche mediante eventuale rateizzazione secondo le regole attuali, la domanda sarà istruita.
8)	D. Ai fini della verifica del montante contributivo delle 2100 ore negli ultimi 24 mesi al livello nazionale sulla Banca Dati Ape, con quale cadenze le Casse dovranno provvedere all'aggiornamento dei dati alla Banca Dati Ape?
	R. Come già anticipato nella Com. CNCE n. 742 /2020 al punto 3, le Casse dovranno provvedere all'aggiornamento <i>mensile</i> della Banca Dati Ape.
9)	D. Nella parte in cui l'accordo prevede le graduatorie stilate dalla CNCE in base alle schede pervenute da ogni singola Cassa Edile/Edilcassa, ci si riferisce solo al funzionamento del Fondo Nazionale?
	R. Sì, <i>cfr. Com. CNCE n. 742/2020 – punto 7</i> . Nella fase di competenza del Fondo Territoriale saranno le singole Casse a stilare le graduatorie.

10)	<i>D. Quando le Casse Edili/Edilcasse potranno trasmettere al Fondo Nazionale le istanze di prepensionamento?</i>
	<p>R. Le istanze dovranno essere presentate entro il 15 del mese precedente alle scadenze trimestrali così come riportate nella Com. CNCE n. 742/2020 punto 5. Nel caso del primo avvio, le richieste dovranno giungere presso il Fondo Nazionale entro il 15 marzo 2020". Si rammenta che ai fini della presa in carico, da parte del Fondo Nazionale, delle istanze trasmesse dalle Casse Edili/Edilcasse sarà necessario:</p> <p>1) aver esaurito le risorse territoriali necessarie per coprire le domande di prepensionamento;</p> <p>2) aver presentato la rendicontazione (cfr. Com. CNCE n. 742/2020 – punto 7)</p>
11)	<i>D. Il Fondo territoriale eroga prestazioni solo per le richieste pervenute dal 1 ottobre al 14 dicembre 2020 o anche le successive?</i>
	<p>R. Il Fondo Territoriale continuerà a erogare prestazioni fintanto che abbia riserve economiche sufficienti a finanziare anche una sola ulteriore domanda di prepensionamento.</p>
12)	<i>D. L'accordo sindacale per gli eventuali residui a cosa si riferisce?</i>
	<p>R. A fronte di "residui" non sufficienti a finanziare anche una sola ulteriore domanda di prepensionamento, le parti sociali territoriali potranno destinare, con apposito accordo, tali somme ad analoghe prestazione volte ad agevolare il prepensionamento.</p>
13)	<i>D. La dichiarazione trimestrale (all. 4) che il lavoratore deve presentare alla Cassa per non incorrere nella sospensione del beneficio deve essere correlata di mod. C2 aggiornato trimestralmente?</i>
	<p>R. Sì</p>
14)	<i>D. Tutte le tipologie di prestazione di prepensionamento previste dall'Accordo dovranno essere erogate solo dopo il totale utilizzo del periodo Naspi?</i>
	<p>R. Sì, come riportato nell'accordo, al termine del periodo di Naspi spettante</p>

Prot. n. 11308/p/ep

Roma, 17 aprile 2024

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il Consiglio
di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 872

Oggetto: FAQ sul Fondo Prepensionamenti e Fondo Territoriale per la Qualificazione di settore e modulistica

Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti alla scrivente Commissione e sentite anche le parti sociali, si inviano in allegato FAQ sul Fondo Prepensionamenti (**all. 1**), nonché FAQ sul Fondo Territoriale per la Qualificazione di Settore (**all. 2**), modulistica inerente la presentazione delle domande per le prestazioni previste dal Fondo (**all. 3 - 6**) e schema di rendiconto annuale per le Casse (**all. 7**), per il quale si comunicherà in seguito il link per la compilazione tramite piattaforma informatica.

Gli uffici della CNCE rimangono a disposizione per i chiarimenti del caso.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Vicepresidente
F.to Francesco Sannino

Il Presidente
F.to Dario Firsech

Allegati: n. 7

FAQ CNCE_Fondo Prepensionamenti

- 1. In riferimento alla nuova prestazione riguardante l'integrazione dell'importo NASPI che va riconosciuta al 100% dall'inizio del decalage in poi, devono essere prese in considerazione solo le NASPI attivate dal 1° ottobre o anche quelle già in corso a quella data?*

La nuova prestazione relativa all'integrazione Naspi introdotta con l'accordo delle Parti Sociali Nazionali del 21 settembre 2023, è riconosciuta nei confronti delle sole NASPI attivate a partire dal 1° ottobre 2023 non essendo stato previsto un effetto retroattivo.

- 2. La prestazione di "integrazione al reddito" con quali tempi viene erogata dalla Cassa in favore del lavoratore?*

La prestazione di integrazione al reddito è erogata mensilmente entro la fine del singolo mese di competenza.

- 3. Per quanto concerne l'erogazione della prestazione di "integrazione al reddito" la Cassa quale importo deve prendere in considerazione? Deve essere calcolata la ritenuta d'acconto?*

La prestazione di integrazione al reddito è equiparata al massimale netto previsto dalla fascia di riferimento della Cassa Integrazione Guadagno Ordinaria (CIGO) in vigore alla data di richiesta. Gli importi dei massimali mensili netti previsti per la CIGO sono quelli contenuti nelle tabelle che l'INPS pubblica annualmente (cfr per l'anno 2024 la circolare INPS n. 25). La Cassa Integrazione deve essere riferita ad eventi diversi da quelli di natura meteorologica.

Tale importo dovrà essere maggiorato dell'imposta dovuta e calcolata secondo le disposizioni in materia fiscale, con successivo inoltro della CU al lavoratore.

- 4. Quale importo è erogato al lavoratore nei casi di richiesta della "prestazione contributiva"?*

L'importo da erogare al lavoratore nei casi di prestazione contributiva è quello indicato nel bollettino inviato dall'INPS. Per il primo trimestre la prestazione contributiva sarà erogata in anticipo per consentire il pagamento del relativo bollettino rilasciato dall'INPS. Le successive rate saranno erogate solo alla consegna alla Cassa del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente. Tale importo dovrà essere maggiorato dell'imposta dovuta calcolata secondo le disposizioni in materia fiscale, con successivo inoltro della CU al lavoratore.

- 5. Oltre all'Ecocert rilasciato dall'INPS, al momento della presentazione della domanda di accesso alle prestazioni presso la Cassa Edile/Edilcassa di riferimento, quale altro documento dovrà presentare il lavoratore all'ente bilaterale?*

Nella fase di avvio, il lavoratore dovrà presentare, sulla base dei dati forniti dall'ECOCERT (che dovrà essere allegato alla domanda) e contestualmente alla presentazione dello stesso, una dichiarazione rilasciata dal

Patronato, in cui sono indicati la stima ipotetica della Naspi spettante e l'ipotesi di data presunta di pensionamento.

6. *Nell'ipotesi in cui il lavoratore venga rioccupato durante il periodo di disoccupazione, anche in settore diverso da quello dell'edilizia, l'integrazione NASPI viene sospesa?*

La prestazione di integrazione NASPI viene sospesa soltanto nell'ipotesi in cui il lavoratore venga rioccupato temporaneamente e obbligatoriamente attraverso gli Uffici dell'Impiego, anche in settori diversi da quello dell'edilizia. Alla scadenza del rapporto di lavoro, se il lavoratore non si è agganciato ai requisiti pensionistici di legge, il Fondo ritornerà ad integrare la quota restante di NASPI.

7. *Può un lavoratore usufruire della sola integrazione del periodo NASPI senza richiedere nessun'altra delle tre opzioni previste dal Fondo Prepensionamento.*

Sì, nel caso in cui il lavoratore raggiunga il diritto alla pensione grazie al periodo Naspi e purché la cessazione del rapporto del rapporto di lavoro rientri nelle ipotesi previste dall'art. 2 del Regolamento del Fondo.

ult. rev. 20240411

Prot. n. 11431/p/ep

Roma, 26 novembre 2024

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Ai componenti il Consiglio
di Amministrazione della CNCE

Loro sedi

Lettera circolare n. 32/2024

**Oggetto: FAQ Fondo Territoriale per la Qualificazione di settore (II) e FAQ sul Fondo
Prepensionamento (III)**

Facendo seguito alla Comunicazione CNCE n. 872 del 17 aprile u.s., si inviano in allegato le FAQ sul Fondo Territoriale per la Qualificazione di settore e sul Fondo Prepensionamento.

Gli uffici della CNCE rimangono a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Direttore
F.to Bianca Maria Baron

Allegati: 2

FAQ CNCE_Fondo Prepensionamento (III)

- 1. Nel caso in cui al licenziamento individuale per GMO non sia seguito un atto transattivo, il lavoratore può comunque accedere alle prestazioni del fondo se sono trascorsi i termini per l'impugnazione del licenziamento?*

Sì, il lavoratore può comunque accedere al finanziamento delle prestazioni nel caso di licenziamento individuale per GMO pur in assenza di atto transattivo, purché siano decaduti i termini per l'impugnazione del licenziamento stesso e, sempreché, siano presenti gli altri requisiti di accesso richiesti dal Regolamento. La mancata impugnazione del licenziamento, in tali casi, dovrà essere dimostrata attraverso una dichiarazione del datore di lavoro.

- 2. Entro quali termini il lavoratore può presentare domanda di accesso alle prestazioni del Fondo Prepensionamento?*

Il lavoratore può presentare domanda di accesso alle prestazioni entro i 12 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro di cui alle ipotesi dell'art 2 del Regolamento.

ult. rev. 20240930